

COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37043

Via Dante Alighieri 210 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

e – mail: <u>commercio@comunedicastagnaro.it</u> — PEC <u>castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net</u> Tel. 0442 682807 - Fax 0442 682814

N. 3174

di protocollo

n, -8 MAG 2012

ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI – LIBERALIZZAZIONE – COMUNICAZIONI

La Giunta Comunale di Castagnaro ha esaminato l'argomento nella seduta del 23 Aprile 2012.

IL SINDACO RENDE NOTO

Vista la questione delle aperture festive dei negozi, a seguito dell'approvazione del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 23/12/2011, n. 214;

Preso atto che, a seguito di più ricorsi presentati da imprenditori del settore, il TAR Veneto ha sospeso i provvedimenti adottati dagli enti locali tendenti a limitare le aperture festive dei negozi, in applicazione della L.R. Veneto n. 30 del 27/12/2011; con successiva decisione del 24 u.s. il TAR ha rimesso la decisione alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 legge regionale Veneto in relazione agli artt. 41e 117 della Costituzione,

Considerato che:

- il TAR Veneto ha ritenuto con provvedimento cautelare di sospendere l'efficacia dei provvedimenti locali di obbligo di chiusura festiva, anche considerando che i ricorsi presentati "non appaiono sforniti di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all'appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all'applicazione dei principi comunitari";
- le decisioni differenziate adottate dalle singole Autonomie locali, di fatto, stanno creando sul territorio una mappa frantumata di aperture festive dei negozi;
- comparando il danno conseguente ai vari interessi coinvolti, appare prevalente quello derivante agli esercizi per la mancata apertura anche domenicale;
- gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni in materia di concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche a partire dalla direttiva 2006/123/CE. D. Lgs. 59/2010 e decreti "Monti" degli ultimi mesi, enunciano chiaramente e in modo ricorrente il principio della libertà d'impresa e, quindi della massima libertà di attivazione e di esercizio, e, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata è limitata per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

In attesa del pronunciamento degli organi di giustizia amministrativa o di nuovi interventi legislativi in materia, le attività commerciali non sono subordinate a limitazioni per le aperture festive ed è facoltà del singolo operatore economico organizzarle secondo la propria politica aziendale.



IL SINDACO Andrea Trivellato